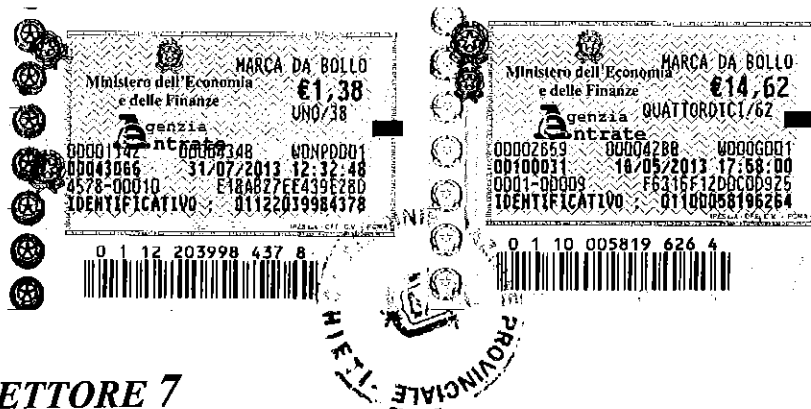




SETTORE 7

Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente e delle Acque, Tutela della Fauna

Piazza Monsignor Venturi, 4 - CHIETI - C.F. 80000130692 - P. IVA 00312650690

NUMERO REGISTRO CH\2013\027

Chieti, li 02/10/2013

- *Dirigente: Ing. Giancarlo MOCA*
 - *Servizio: Ambiente*
 - *Responsabile del Servizio: Ing. Pasquale De Fabritiis*
 - *Istruttore pratica: Ing. Pasquale De Fabritiis*
 - *Sigla compilatore: sr*
 - *Tel.: 0871 4084207 - 4084218; Fax: 0871-4084307*
- PEC: ambiente@pec.provincia.chieti.it*
E-mail: sviluppo.ambientale@provincia.chieti.it
Sito Internet: www.provincia.chieti.it

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

la Ditta **C.T. POINT SPA** con sede legale a RAPINO (Ch), S.S. 263 Km.26 Zona Industriale, C.F. e P.IVA n.01515660692, iscritta alla C.C.I.A.A di Chieti al n.REA CH-93100, con istanza¹ a firma del gestore pro tempore, Sig. *Angelosante Elisii*², ha richiesto, per lo stabilimento sito in **GUARDIAGRELE (CH), Via Anello, 15**, l'autorizzazione³ alle emissioni in atmosfera per "Rinnovo autorizzazione alle emissioni", derivanti dall'attività di Tintura di filati in poliestere e nylon, per i punti di emissione:

- E1 - centrale termica a metano
- E2 - centrale termica a BTZ
- E3 - E4 - espulsione forno di asciugatura
- E5 - espulsione vasi di espansione
- E6 - espulsione cucina colori
- E7 - espulsione vapore fase di tintura
- E8 - raffreddamento motore forno di asciugatura
- ED1 - impianti di trattamento acqua- linea fanghi

non soggetti ad autorizzazione:

- E9-E10 Ricambi d'aria
- E11 - riscaldamento locali
- E12- E19 sfiati vapore
- E20 - estrattore elicolidale
- E21 - sfiato vapore

VISTI:

la Parte Quinta, Titolo I del vigente decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera) e relativi allegati, di seguito indicato Decreto;

¹ trasmessa per il tramite del Suap Sangro-Aventino ed acquisita dalla Provincia di Chieti, Settore 7 - Servizio Tecnico Ambiente - al prot. n. 8679 del 01/03/2013 corredata da relativa documentazione tecnica agli atti;

² nato a Guardiagrele (Ch) il 05/12/1934 ivi residente in Strada Privata II;

³ ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i..

la L.R. n. 72/1998 art.33 che attribuisce alle Province, le funzioni amministrative di gestione inerenti il rilascio delle autorizzazioni per la costruzione di nuovi impianti, nonché per l'adeguamento, le modifiche ed i trasferimenti di quelli esistenti, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie;

PRESO ATTO:

della Deliberazione di Giunta Regionale del 26/04/2006, n. 436 (B.U.R.A. n. 31 del 24/05/2006), con la quale sono state definite le *modalità e criteri per l'attribuzione alla Province delle funzioni amministrative relative al rilascio dell'autorizzazione di cui al DPR 203/88 e alle altre attività connesse in materia di inquinamento atmosferico e approvazione del tariffario per la determinazione degli oneri a carico di richiedenti*, a far data dal 25/05/2006;

della Deliberazione di Giunta Regionale 9 Agosto 2006, n. 910 (*Recepimento modulistica per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera di cui alle delibere di Giunta Regionale n. 2185 del 12.8.1998 – D.C.R. 28/5 del 6.2.2001 – D.G.R. n. 172 del 21.2.2005*);

della Deliberazione di Giunta Provinciale 23 agosto 2006, n. 353, con la quale:

- sono stati assunti provvedimenti in ordine alla funzione trasferita dalla Regione Abruzzo per il rilascio dell'autorizzazione ex DPR 203/88 ed ex D.M. 44/04 e per le attività connesse relativamente agli impianti esercenti
- è stato istituito un apposito Ufficio all'interno dalla Macrostruttura F – Ambiente, Energia, Caccia e Pesca, Politiche Comunitarie - Servizio Tecnico Ambiente - per l'espletamento delle funzioni tecnico-amministrative attinenti alla funzione trasferita dalla Regione Abruzzo relativa al rilascio delle autorizzazioni di cui al DPR 203/88 (ora D.Lgs. 152/06 – Parte Quinta) e altre attività connesse in materia di inquinamento atmosferico;
- è stato stabilito che l'Ufficio così istituito si avvalga delle strutture dell'ARTA per l'istruttoria tecnica;

della Deliberazione di Giunta Regionale 25 maggio 2007, n. 517, (BURA – speciale - n. 55 del 27/06/07) con oggetto: “Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/006 – Parte V. Riordino e riorganizzazione della modulistica e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni di fumi in atmosfera e criteri per l'adozione di autorizzazioni di carattere generale di cui all'art. 272 comma 2”;

VISTO il Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria (BURA speciale Ambiente n. 98 del 05/12/07) approvato con delibera del Consiglio Regionale n.79/4 del 25/09/2007;

RICHIAMATO l'art.269 comma 1 del d. lgs. n.152/2006 come modificato dal d.lgs. n.128/2010 secondo cui l'autorizzazione deve essere rilasciata con riferimento allo stabilimento con la conseguenza che i singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non possono essere oggetto di distinte autorizzazioni;

RILEVATO che in base al dettato normativo come sopra richiamato, l'autorizzazione di cui all'art.269 c.1 del d. lgs. n.152/2006 e s.m.i. deve riferirsi a tutti gli impianti o le singole attività presenti nello stabilimento comprese quelli assoggettati alla procedura di adesione all'autorizzazione generale di cui all'art. 272 c.2 dello stesso decreto;

CONSIDERATO che:

- in forza alle funzioni delegate dalla Regione in materia di emissione in atmosfera, la Provincia è l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione di specie ai sensi dell'art. 268 comma 1 lett. o) del Decreto;
- l'istanza inoltrata dalla Ditta richiamata in oggetto, assoggettata a procedimento istruttorio, è riconducibile alle disposizioni di cui all'art.269 del citato decreto;

VISTO il regolamento provinciale per la disciplina delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per nuovi impianti, modifiche sostanziali o trasferimenti di impianti esistenti o rinnovi, di cui agli articoli 269, 275 e 281 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive integrazioni e modifiche, approvato con delibera di GP n. 209 del 22/05/2008;

DATO ATTO

che, ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'attività in parola, in ossequio all'Art. 269 Comma 3 del Decreto, con atto Prot. n.1514/int. del 23/04/2013 è stata indetta la conferenza di servizi di cui all'art.

14 e seguenti della legge n.241/1990 e s.m.i. (l'indizione è stata pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente, con comunicazione anche sul sito internet www.provincia.chieti.it);

che il responsabile del procedimento, Ing. Pasquale De Fabritiis, con nota Prot. n.15980 del 23.04.2013, ha convocato la prima riunione della conferenza dei servizi per il giorno 08/05/2013 alla quale sono stati invitati a partecipare i componenti obbligatori, ai sensi del regolamento provinciale:

- Comune di GUARDIAGRELE (CH);
- ASL 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI Dipartimento di Prevenzione - Servizio di Igiene e Sanità Pubblica di CHIETI;
- ARTA - Distretto Provinciale di Chieti;

per procedere, in via istruttoria, ad un esame contestuale degli interessi coinvolti nel procedimento amministrativo ed in altri eventuali procedimenti connessi, al fine dell'acquisizione dei pareri, assensi e nulla-osta di rispettiva competenza, come da relativi verbali agli atti;

PRESO ATTO che:

1. nel corso della prima riunione della Conferenza di Servizi dell'08.05.2013, come da relativo verbale (ALLEGATO 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) sono stati acquisiti i seguenti pareri:
 - **parere favorevole con prescrizioni** espresso in tale sede dall'ARTA;
 - **parere favorevole** espresso dal **Comune di Guardiagrele** con nota prot. n. 10213 del 06.05.2013 (ALLEGATO 2 parte integrante e sostanziale) ai sensi dell'art.269 c.3 del d. lgs. n.152/2006 per aspetti inerenti il DPR n.380/2001 ed il R.D. n.1265/1934;
 - **parere favorevole con prescrizioni e condizioni** espresso dalla **ASL 02 Dipartimento di Prevenzione, Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica di Chieti**, con nota prot. n.30278U13 dell'08.05.2013 (ALLEGATO 3 parte integrante e sostanziale);
2. il Responsabile del procedimento, sulla base dei pareri suddetti, ha assunto la **determinazione conclusiva favorevole** della Conferenza come da verbale sopra indicato, stabilendo di trasmetterla al Comune che non si era espresso in modo definitivo in merito al R.D. n.1265/1934 ed era risultato assente alla conferenza, con invito a manifestare un eventuale motivato dissenso nel termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso;
3. il verbale della suddetta Conferenza è stato trasmesso con nota del Responsabile del Procedimento prot. n.18079 del 09.05.2013 al Comune di Guardiagrele ed alla **ASL 02 Dipartimento di Prevenzione, Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica di Chieti** con invito ad esprimersi definitivamente, per tutti gli aspetti di rispettiva competenza, nel termine di 15 giorni dal ricevimento della stessa e l'avvertenza che la mancata espressione di un eventuale dissenso nel termine assegnato, avrebbe comportato la formazione di silenzio-assenso;
4. **può considerarsi acquisito**, ai sensi dell'art.14-ter c.7 della legge n.241/90, l'**assenso del Comune di Guardiagrele e della ASL 02, Dipartimento di prevenzione - Servizio di Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica di Chieti** non avendo i rispettivi rappresentanti espresso un motivato dissenso, nel termine di quindici giorni dalla data di ricezione della determinazione di conclusione favorevole della conferenza e nel successivo periodo intercorso;

DATO ATTO

che l'avviso di conclusione della Conferenza dei Servizi è stato trasmesso per la pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente in data 18.06.2013, Prot. n.2198/int. e sul sito internet istituzionale;

PRESO ATTO che:

- la Ditta in parola, conformemente alla DGR 517/07, ha assolto i relativi oneri di cui al tariffario per le "*spese istruttorie amministrative*";
- è stata acquisita la comunicazione antimafia della Prefettura di Chieti prot.n.2013-0021826/9B.1.PS/Area I del 16/07/2013 da cui risulta l'insussistenza delle cause di decadenza, sospensione o di divieto di cui all'art.67 del d. lgs. n.159/2011 e s.m.i. nei confronti della Soc. C.T. POINT SPA e delle persone che ne curano l'indirizzo, il controllo l'amministrazione e la rappresentanza;

RITENUTO che a seguito di istruttoria conclusa da parte del Responsabile del Procedimento, sulla base di tutta la documentazione in atti, si possa procedere all'adozione di specifico provvedimento autorizzatorio di merito

VISTO

l'art. 107, Comma 3, lettera f) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);

AUTORIZZA

Art. 1

la Ditta **C.T. POINT SPA³**, con sede legale a RAPINO (Ch), S.S. 263 Km.26 Zona Industriale, C.F. e P.IVA n.01515660692, iscritta alla C.C.I.A.A di Chieti al n.REA CH-93100, nella persona del gestore pro tempore Sig. **Angelosante Elisii**, alle emissioni in atmosfera con riferimento allo stabilimento di **GUARDIAGRELE (Ch), Via Anello, 15** derivanti dall'attività di **Tintura di filati in poliestere e nylon.**, per i punti di emissione di seguito specificati:

1.1. punti di emissione autorizzati ai sensi dell'art. 269 del Decreto:

- 1.1.1. E1 centrale termica a metano**
- 1.1.2. E2 centrale termica a BTZ**
- 1.1.3. E3 - E4 espulsione forno di asciugatura**
- 1.1.4. E5 espulsione vasi di espansione**
- 1.1.5. E6 espulsione cucina colori**
- 1.1.6. E7 espulsione vapore fase di tinture**
- 1.1.7. E8 raffreddamento motore forno di asciugatura**
- 1.1.8. ED1 impianti di trattamento acqua- linea fanghi**

secondo le indicazioni di cui ai punti di emissione, parametri e relativi limiti emissivi ed eventuali sistemi di abbattimento, riportati nel Quadro Riassuntivo delle Emissioni (Q.R.E.) datato 11.02.2013 (ALLEGATO 4 pagg.3/3), sottoscritto dal gestore ed avallato dall'ARTA, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2

2.1. Ai sensi della normativa vigente, le emissioni di cui al precedente Art.1, **per una durata di 15 (quindici) anni**, dalla data del rilascio del presente atto, fatto salvo diversa disposizione di legge di successiva emanazione cui la Ditta si rende comunque obbligata.

La domanda di rinnovo deve essere presentata un anno prima della scadenza. Nelle more di adozione dell'atto di rinnovo, ai sensi dell'art.269 c.7 del Decreto, continuano ad applicarsi le condizioni previste nel presente provvedimento.

2.2. la ditta, qualora ricorrano le condizioni, si rende obbligata a:

- 2.2.1.** richiedere la variazione di ragione sociale/titolarità dell'autorizzazione;
- 2.2.2.** comunicare la variazione del gestore (come definito dall'art. 268 c.1 lettera "n" del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.);

2.3. Restano inoltre ferme le condizioni di cui all'art.269 comma 8 del Decreto circa un'eventuale modifica dello stabilimento.

Art. 3

I valori limite di emissione di cui al già citato **Q.R.E. (ALLEGATO 4) del precedente Art. 1**, ai periodi di normale funzionamento dell'impianto **con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto** e dei periodi in cui si verificano guasti da non permettere il rispetto degli stessi.

In tali casi deve essere effettuata, **entro le otto ore successive all'evento**, apposita informativa alla Provincia e per conoscenza all'ARTA, restando fermi, da parte dell'Autorità Competente (Provincia), eventuali disposizioni di riduzione, prescrizioni o cessazione dell'attività oggetto dell'autorizzazione e restando fermo altresì l'obbligo, da parte del Soggetto autorizzato, al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile.

3

- ⇒ sulla base dell'istanza acquisita al prot. n. 8679 del 01/03/2013 corredata da relativa documentazione tecnica agli atti;
- ⇒ sulla base della **determinazione conclusiva favorevole** della Conferenza dei Servizi del 08.05.2013 assunta dal Responsabile del procedimento sulla base del parere favorevole con prescrizioni espresso dall'ARTA in tale sede come da relativo verbale (Allegato 1), del parere favorevole espresso dal Comune di Guardiagrele con nota prot. n. 10213 del 06.05.2013 (Allegato 2); del parere favorevole con prescrizioni e condizioni espresso dalla ASL 02 Dipartimento di Prevenzione, Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica di Chieti, con nota prot. n.30278U13 dell'08.05.2013 (Allegato 3),

Art. 4

di fare obbligo alla Ditta,

4.1. di ottemperare a tutte le prescrizioni indicate dagli Enti preposti come da ALLEGATI 1, 2, 3 e 4 parti integranti e sostanziali;

4.2. altresì, di rispettare le seguenti prescrizioni:

sulla base dell'Art. 269 - Comma 4 del citato Decreto:

- 4.2.1. per i punti di emissione **E1, E2, E5, ed E8** dalla data della messa in esercizio, che dovrà essere comunicata nei termini previsti, dovranno trascorrere non oltre 30 (trenta) giorni, al termine dei quali, nelle più gravose condizioni di esercizio, dovranno essere effettuati 2 (due) campionamenti alle emissioni in un arco temporale di 10 (dieci) giorni; le risultanze analitiche dovranno essere trasmesse agli enti preposti entro i 15 (quindici) giorni successivi dalla conclusione del periodo di marcia controllata;
- 4.2.2. **predisporre**, per i punti di emissione **E3, E4, E5, E6 ed E7** a cura ed onere della Ditta autorizzata, un autocontrollo **semestrale** di tutti i parametri indicati nel Q.R.E. secondo modalità di cui al successivo Art. 9, con trasmissione all'ARTA ed alla Provincia dei relativi rapporti di prova entro 15 (quindici) giorni dalla conclusione delle analisi;
- 4.2.3. **predisporre**, per i punti di emissione **E1, E2 ed E8**, a cura ed onere della Ditta autorizzata, un autocontrollo **annuale** di tutti i parametri indicati nel Q.R.E. secondo modalità di cui al successivo Art. 9, con trasmissione all'ARTA ed alla Provincia dei relativi rapporti di prova entro 15 (quindici) giorni dalla conclusione delle analisi;
- 4.2.4. **utilizzare**, quali metodiche di riferimento per gli **ossidi di azoto (NOx)**, gli **ossidi di carbonio (CO)**, **ossigeno**, quelle previste dalle norme UNI EN 14792:2006, 14789:2006, 15058:2006;
- 4.2.5. **per il punto di emissione ED1**, tenuto conto degli esiti della Conferenza di servizi dell'08.05.2013, ai fini del contenimento/limitazione delle emissioni odorigene, **adottare una o più delle seguenti misure:**
 - **utilizzare** prodotti deodoranti che minimizzano/attenuano le emissioni odorigene che si sviluppano soprattutto nelle fasi transitorie (avviamento/arresto), di cui la ditta dovrà fornire a tutti i componenti della Conferenza (Provincia, ARTA, ASL e Comune) la relativa scheda di sicurezza;
 - **aumentare** la frequenza di smaltimento dei fanghi stoccati nel cassone soprattutto in coincidenza di lunghe fermate;
 - **aumentare** il tenore di ossigeno nella vasca di ossidazione durante i fermi cioè in assenza di alimentazione di liquame;
 - **utilizzare** eventualmente latte di calce per il trattamento dei fanghi.
- L'adozione delle suddette misure **deve essere ripotata** sul registro delle manutenzione
- 4.2.6. **annotare** i referti analitici di tutti i parametri misurati di cui al Q.R.E., e le manutenzioni eseguite sugli eventuali sistemi di abbattimento, su appositi registri, con pagine numerate e regolarmente vidimati, secondo normativa vigente, messo a disposizione delle Autorità Competenti al Controllo;
- 4.2.7. **effettuare** i controlli di competenza sulla base dei metodi e dei monitoraggi previsti dalle pertinenti norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme internazionali o delle norme nazionali previgenti.

pena l'applicazione dell'Art. 279 – Commi 3 – 4.

- 4.2.8. **comunicare, alla Provincia e p.c. all'ARTA, la messa in esercizio degli impianti, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'evento;**
- 4.2.9. **trasmettere** alla Provincia, all'ARTA, al Comune e alla ASL competenti per territorio, nei termini perentori di 15 (quindici) giorni, dalla fine del periodo della marcia controllata, i rapporti di prova relativi ai due campionamenti indicati dall'ARTA da effettuarsi durante un periodo continuativo di 10 (dieci) giorni decorrenti dalla messa a regime, nelle più gravose condizioni di esercizio;

Art. 5

che, ai sensi dell'Art. 271 - Comma 11 del Decreto (qualora ricorrenti per il caso di specie), i valori limite di emissione e il tenore volumetrico dell'ossigeno di riferimento, derivante dal processo, si riferiscano al volume di effluente gassoso rapportato alle condizioni normali, previa detrazione del tenore volumetrico del vapore acqueo, salvo quanto diversamente indicato nell'Allegato I alla Parte Quinta del Decreto.

Se nell'emissione il tenore volumetrico di ossigeno è diverso da quello di riferimento, le concentrazioni misurate devono essere corrette secondo l'indicazione del relativo Comma 12 del citato Decreto.

I valori limite di emissione si riferiscono alla quantità di emissione diluita nella misura che risulta inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio.

In caso di ulteriore diluizione dell'emissione le concentrazioni misurate devono essere corrette mediante la indicazione riportata nell'Art. 271 - Comma 13 del Decreto;

Art. 6

che la Ditta, ai sensi del D.Lgs. 81 del 09/04/2008 e s.m.i., al fine di permettere i relativi controlli del caso da parte dell'Autorità Competente, si rende obbligata a rendere accessibili i punti di emissione in piena sicurezza e ad adeguarli, nel rispetto delle norme UNI EN 13284-1:2003 e UNI 10169/2001, sia per quanto attiene il numero dei tronchetti che il loro posizionamento.

Altresì restano salvi specifici e motivate prescrizioni e/o provvedimenti restrittivi ed integrativi da parte della Autorità Sanitaria in ordine alla prevenzione di incidenti sui luoghi di lavoro;

Art. 7

che, a norma dell'Art. 269 - Comma 6 del Decreto ultimo periodo, l'Autorità Competente per il Controllo (ARTA) effettui il primo accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione, entro 6 (sei) mesi dalla data di messa a regime di uno o più impianti o dall'avvio di una o più attività dello stabilimento. Restano ferme eventuali altre indicazioni che la Regione vorrà stabilire in materia di controllo;

Art. 8

che, a norma dell'Art. 278 del Decreto (Poteri di ordinanza), la Provincia, quale Autorità Competente, in caso di accertata inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'Art. 279 (Sanzioni) del già citato Decreto e delle eventuali misure cautelari disposte dall'Autorità Giudiziaria, secondo la gravità dell'infrazione procederà:

- alla diffida con l'assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;
- alla diffida ed alla contestuale temporanea sospensione dell'autorizzazione con riferimento agli impianti ed attività per i quali vi è stata violazione delle prescrizioni autorizzative, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;
- alla revoca dell'autorizzazione con riferimento agli impianti e alle attività per i quali vi è stata violazione delle prescrizioni autorizzative, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente.

PRECISA

Art. 9

9.1. **che**, per i metodi di campionamento ed analisi delle emissioni finalizzati alla valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione, si rimanda ai metodi delle pertinenti norme tecniche CEN, ove queste ultime non siano disponibili, alle pertinenti norme tecniche ISO, oppure, ove queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali o internazionali nonché le condizioni di cui all'art 271 c. 17 del Decreto.

9.2. Restano salvi gli eventuali provvedimenti d'integrazione di cui all'Allegato 6 alla Parte Quinta del Decreto che lo Stato potrà emanare in ordine a tale problematica;

Art. 10

che, qualora l'impianto fosse sottoposto ad autorizzazione integrata ambientale (AIA), di cui alla Parte seconda, Titolo III-bis (artt. 29-bis e seguenti) del Decreto, il relativo atto autorizzativo predisposto dall'Autorità Competente, sostituisce il presente dispositivo anche con valori limite più restrittivi e prescrizioni più severe;

Art. 11

che, per quant'altro non specificato o riportato nel presente atto si fa continuo riferimento alle vigenti norme di cui al Decreto - Parte Quinta - fatti salvi ulteriori modificazioni e/o integrazioni dello stesso, nonché ad ogni altra normativa in materia di tutela ambientale;

Art. 12

che restano salve, comunque, tutte le altre autorizzazioni e/o prescrizioni per il caso di specie di competenza di altri Enti/Organismi nonché altre disposizioni legislative e/o regolamentari comunque applicabili in riferimento al caso in parola;

Art. 13

che è obbligo di ciascun Ente competente nel procedimento di che trattasi valutare l'adempimento alle eventuali prescrizioni imposte nei relativi pareri di merito, inviando opportuna comunicazione, nel caso ricorrano le condizioni di cui agli Artt. 278 e 279 del Decreto, a questa Provincia, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data del dovuto adempimento;

DISPOSIZIONI FINALI

Art.14

Il presente atto viene redatto in doppio originale di cui uno in bollo.

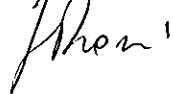
La presente autorizzazione viene trasmessa tramite Pec a:

- Sportello Unico Attività Produttive Sangro-Aventino che dovrà notificarlo al Gestore della Ditta **C.T. POINT SPA**;
- ARTA – Distretto Provinciale di Chieti;
- Comune di GUARDIAGRELE (CH);
- ASL 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica di Chieti;
- REGIONE ABRUZZO - Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia – Servizio Politica Energetica – Qualità dell'Aria - SINA;
- Polizia Provinciale (SEDE).

Art.15

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notifica.

L'ESTENSORE
Dott.ssa S. Rossi



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. P. De Fabritiis

IL DIRIGENTE

Ing. G. Moca



TECNICO-AMBIENTE

SETTORE 7

Tutela Ambientale e delle Acque, Energia e Sviluppo Sostenibile, Tutela della Fauna

Piazza Monsignor Venturi, 4 - CHIETI - C.F. 80000130692 - P. IVA 00312650690

Provincia di Chieti - C.F. 80000130692 - P. IVA 00312650690

Settore 7

Servizio Tecnico Ambiente

Dirigente: Ing. Giancarlo MOCA

Tel.: +39 0871 4084218 - Fax: +39 0871 4084307

E-mail: g.moca@provincia.chieti.it

Responsabile del Servizio: Ing. Pasquale De Fabritiis

Tel.: +39 0871 4084207 - Fax: +39 0871 4084307

E-mail: p.defabritiis@provincia.chieti.it

Istruttore direttivo: Dott.ssa Stefania Rossi

Tel.: +39 0871 4084398 - Fax: +39 0871 4084307

E-mail: s.rossi@provincia.chieti.it

Sede: Piazza Monsignor Venturi, 4 - 66100 CHIETI

PEC: ambiente@pec.provincia.chieti.it

E-mail: sviluppo.ambiente@provincia.chieti.it

Sito Internet: <http://www.provincia.chieti.it>

OGGETTO: D.Lgs 152/2006 -Parte Quinta - DGR 517/07 Domanda autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell' art. 269 del D.Lgs n° 152/06

DITTA:

Ditta **CT POINT SPA**

Rif. Sede legale: S.S. 263 Km 26 Zona Industriale - RAPINO

Sede operativa: Via Anello, 15 - GUARDIAGRELE (CH)

Stabilimento: Tintura di filati in poliestere e nylon.

Punti di emissione:

E1 centrale termica a metano

E2 centrale termica a BTZ

E3 - E4 espulsione forno di asciugatura

E5 espulsione vasi di espansione

E6 espulsione cucina colori

E7 espulsione vapore fase di tinture

E8 raffreddamento motore forno di asciugatura

ED1 impianti di trattamento acqua- linea fanghi

non sottoposti ad autorizzazione

E9-E10 Ricambi d'aria

E11 riscaldamento locali

da E12 a E19 sfiati vapore

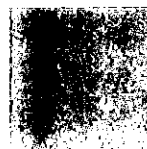
E20 estrattore elicoidale

E21 sfiato vapore

VERBALE

CONFERENZA DI SERVIZI

PREMESSO



- che, con atto in data 23.04.2013, prot. n. 1514/int., è stata indetta, ai sensi degli artt. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive integrazioni e modifiche, la Conferenza di Servizi per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- che, con nota in data 23.04.2013, prot. n. 15980 del responsabile del procedimento, è stata convocata la riunione della suddetta Conferenza di Servizi per il giorno 08.05.2013;
- che sono stati invitati a partecipare alla Conferenza, per quanto di propria competenza:
 - il responsabile del Distretto provinciale A.R.T.A. di Chieti o suo delegato;
 - il responsabile del Dipartimento di prevenzione dell'A.S.L. 02 Lanciano Vasto Chieti, Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica di Chieti o suo delegato;
 - il rappresentante del Comune di Guardiagrele;
- che alla conferenza è invitato a partecipare anche il richiedente l'autorizzazione o suoi delegati al fine di acquisire informazioni e chiarimenti;
- che si è proceduto alla pubblicazione dell'avviso di indizione della Conferenza di Servizi mediante affissione all'Albo Pretorio e sito internet della Provincia;
- che copia integrale dell'istanza di autorizzazione deve essere trasmessa, a cura del Suap territorialmente competente, ai soggetti invitati;
- che l'istanza di autorizzazione in questione è depositata agli atti della Conferenza.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI DÀ ATTO DI QUANTO SEGUE

L'anno **2013 (duemilatredecim)** il giorno **8 (otto)** del mese di **maggio** in Piazza Monsignor Venturi, 4, Chieti, presso la sede della Provincia di Chieti – Assessorato all'Ambiente, si è tenuta la prima riunione dei partecipanti alla Conferenza di Servizi, sotto la Presidenza del Responsabile del procedimento Ing. Pasquale De Fabritiis. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dalla Dott.ssa Stefania Rossi.

Alle ore 9,30 il Presidente della Conferenza ha aperto la riunione ringraziando tutti gli intervenuti.

Sono presenti, come da schede di registrazione allegate:

- per il Distretto provinciale A.R.T.A. di Chieti il Dott. Oscar Corsini;

che, ai sensi del comma 3 dell'art. 7 del "regolamento provinciale per la disciplina delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per nuovi impianti, modifiche sostanziali o trasferimenti di impianti esistenti o rinnovi, di cui agli articoli 269, 275 e 281 del Decreto Legislativo n. 152 del 3/4/2006 e successive integrazioni e modifiche", approvato con delibera di GP n. 209 del 22.05.2008, si dichiarano indifferenti alla procedura di che trattasi.

Risultano assenti, benché regolarmente convocati:

- il Dipartimento di prevenzione dell'A.S.L. 02 LANCIANO - VASTO – CHIETI, Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica di Chieti;
- il Comune di Guardiagrele che ha trasmesso il proprio parere con nota prot. n.10213 del 06.05.2013;

Tutti i presenti, con la sottoscrizione del presente verbale, assicurano la volontà dell'Amministrazione di appartenenza, su tutte le decisioni di relativa competenza della stessa.

Per il proponente l'istanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera sono presenti:

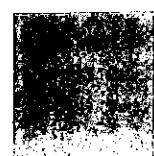
- il Sig. Zulli Daniele delegato dal legale rappresentante della Ditta;
- il Sig. Giancarlo Capuzzi Consulente tecnico della Ditta.

Il Presidente, quindi, richiama l'attenzione:

- sull'iter del procedimento ricordando che la Conferenza di Servizi rappresenta un modulo procedurale ed uno strumento organizzatorio messo a disposizione dall'ordinamento per pervenire all'assenso quando in un determinato procedimento amministrativo siano coinvolti più interessi pubblici.

TECNICO-AMBIENTE

Lun
Lefr
al



- sulle previsioni di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 14-ter della legge 241/1990 e sul regolamento provinciale sopra richiamato, approvato con delibera di GP n. 209/2008.

Il Presidente, inoltre rammenta

- che, a norma dell'art. 269 c.3 del D.Lgs 152/2006, la "Conferenza" è titolata a procedere anche, in via istruttoria, ad un contestuale esame degli interessi coinvolti in altri procedimenti amministrativi e, in particolare, **nei procedimenti svolti dal Comune, ai sensi del DPR n. 380/2001 (T.U. in materia edilizia), per tutti gli aspetti inerenti le competenze proprie e conferite dalla vigente normativa statale e/o regionale in materia urbanistica, ambientale, paesaggistica ed altro, nonché ai sensi della L.R. n.46/2012 in materia di Vinca per le competenze di recente attribuzione, ed ai sensi del R.D. n.1265/1934 (T.U. sulle leggi sanitarie);**
- che il dissenso di uno o più partecipanti delle Amministrazioni, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, regolarmente convocate, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella "Conferenza di Servizi", deve essere congruamente motivato e non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della Conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso (Art. 14 quater l. 7/8/1990 n. 241);
- che, qualora siano presenti impianti non sottoposti ad autorizzazione, la Ditta è tenuta a dichiararne i relativi punti di emissione sul QRE, specificandone la tipologia di sostanze inquinanti emesse, nonché ad individuarne le loro posizione sulla planimetria dell'intero stabilimento.

Il Presidente, inoltre, illustra le novità normative introdotte in materia dal D.Lgs 128/2010, evidenziando in particolare che le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera devono essere rilasciate per "stabilimento" e non per singolo "impianto" così come da vecchia procedura. Il Presidente, pertanto, chiede a tutti gli Enti di competenza di esprimere il proprio parere di merito in riferimento all'intero stabilimento.

A questo punto il Presidente dà lettura dell'istanza presentata al Suap il 18.02.2013 e da questo inoltrata il 22.02.2013 (ns prot. n. 8679 del 01.03.2013) inerente la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni per lo stabilimento sito a Guardiagrele in Via Anello n.15

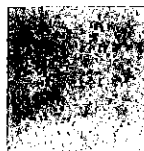
Dà quindi lettura del parere favorevole espresso dal Comune con nota prot. n. 10213 del 06.05.2013 e del parere favorevole con prescrizioni espresso dalla ASL 02 Dipartimento di Prevenzione Servizio_IESP con nota prot. n.3027.8UI3 dell'08.05.2013 pervenuto nel corso della Conferenza.

Il Presidente precisa che la richiesta in oggetto afferisce anche al punto di emissione ED1 riguardante in particolar modo l'impianto trattamento acque- linea fanghi introdotto dal d. lgs. n.128/2010 per il quale ritiene necessaria una disamina della questione.

Il Rappresentante dell'ARTA a tal proposito esprime perplessità circa la descrizione delle procedure utilizzate per il contenimento e la limitazione delle emissioni odorigene ed a tal proposito chiede al rappresentante dell'Azienda se sia stata verificata l'opportunità della compartimentazione dei locali che ospitano il filtro pressa ed il cassone raccolta fanghi, ammesso non possibile la compartimentazione delle vasche.

Il rappresentante della Ditta dichiara che la compartimentazione della linea di trattamento fanghi è stata presa in considerazione, pur tuttavia si ritiene di aver individuato, in considerazione delle ridotte dimensioni dell'impianto, misure di contenimento diverse e più efficaci consistenti in:

- utilizzo di prodotti deodoranti che minimizzano/attenuano le emissioni odorigene che si sviluppano soprattutto nelle fasi transitorie (avviamento/arresto), di cui la ditta si impegna fin d'ora a fornire relativa scheda di sicurezza;



TECNICO-AMBIENTE

Luu

Lep

AL

a

h

- aumento della frequenza di smaltimento dei fanghi stoccati nel cassone in particolare lo smaltimento è previsto in coincidenza di lunghe fermate;
- aumento del tenore di ossigeno nella vasca di ossidazione durante i fermi cioè in assenza di alimentazione di liquame;

Inoltre verrà presa in considerazione l'eventuale utilizzo di latte di calce per il trattamento dei fanghi.

Il Presidente invita il rappresentante dell'ARTA a voler relazionare sulla istruttoria tecnica svolta e in particolare:

- sulla congruità del Quadro Riassuntivo delle Emissioni (Q.R.E.) alla normativa vigente di settore, nei parametri e relativi valori limite di specie, inerenti l'attività oggetto della richiesta riportato nella "Relazione Tecnica" prodotta dalla Ditta in rapporto :
 - alle tecniche adottate per limitare le emissioni (sistemi di abbattimento);
 - al tenore di ossigeno nell'effluente, qualora ricorrano le condizioni per il caso di specie;
- sul periodo continuativo di marcia controllata con numero di campionamenti e relativi dati delle emissioni oggetto della comunicazione;
- sul periodo che deve intercorrere tra la modifica e la messa a regime dell'impianto;
- sulla data di effettuazione del primo controllo dalla data di messa a regime dell'impianto e frequenza degli autocontrolli;

Il rappresentante dell'ARTA, constatata l'assenza dei rappresentanti del Comune e della ASL, pur se espresso dagli stessi il parere tecnico di competenza, in considerazione della complessità delle problematiche già sorte per la Ditta nel contesto urbanistico ove è situata, stante l'impossibilità a procedere ad una discussione di ordine tecnico per quanto attiene l'istanza presentata, procederà all'espressione del parere tecnico di competenza fatto salvo quanto previsto al V comma art. 271 del D.lgs 152/06 poiché questo distretto non dispone di dati relativi alla qualità dell'aria e di stime di inquinanti provenienti da altri impianti ed attività presenti nella zona.

Il rappresentante dell'ARTA, per quanto attiene l'istanza presentata, preso atto delle ulteriori delucidazioni del rappresentante dell'Azienda circa le modalità di gestione dell'impianto di depurazione e le procedure adottate per il contenimento delle emissioni diffuse odorigene, esprime parere tecnico favorevole con l'adozione delle seguenti prescrizioni:

- per i punti di emissione denominati **E1, E2, E5, E8**, dalla data della messa in esercizio, che dovrà essere comunicata nei termini previsti, dovranno trascorrere non oltre 30 (trenta) giorni, al termine dei quali, nelle più gravose condizioni di esercizio, dovranno essere effettuati 2 (due) campionamenti alle emissioni in un arco temporale di 10 (dieci) giorni; le risultanze analitiche dovranno essere trasmesse agli enti preposti entro i 15 (quindici) giorni successivi dalla conclusione del periodo di marcia controllata;
- frequenza **autocontrolli semestrale** per i punti di emissione **E3, E4, E5, E6, E7**;
- frequenza **autocontrolli annuale** per i punti di emissione **E1, E2, E8**;
- sulla base delle risultanze analitiche prodotte durante la marcia controllata e durante gli autocontrolli se sarà possibile presentare un QRE con valori limite più contenuti, si potrà rimodulare la frequenza degli autocontrolli, dietro richiesta della Ditta.

Si rammenta che, nel rispetto delle norme UNI EN 13284 -1:2003 e UNI 10169/2001, sarà necessario adeguare i punti di campionamento sia per quanto attiene il D.Lgs 81/08 che per quanto attiene il numero dei tronchetti adibiti al campionamento stesso ed il loro posizionamento.

Inoltre le metodiche di riferimento per gli ossidi di azoto, ossidi di carbonio, ossigeno, dovranno essere quelle previste dalle norme UNI EN 14792:2006, 14798:2006, 15058:2006

Il rappresentante della Ditta precisa, in ordine al rispetto delle norme UNI sopra richiamate, stante l'impossibilità di rispettare pedissequamente per tutti i punti di emissione i requisiti ivi previsti si atterrà, nei monitoraggi degli stessi, a quanto riportato ai punti **2.5.13** della relazione tecnica datata 11.02.2013 allegata all'istanza.

Luca
lgr
Al
h

TECNICO-AMBIENTE



Per quanto concerne le metodiche di campionamento relativi agli inquinanti CO NOx ed ossigeno, in occasione della prescritta marcia controllata, si procederà all'applicazione sia dei metodi di riferimento ufficiali che di quelli indicati nella relazione a corredo dell'istanza, in modo che si possa dimostrare l'equivalenza dei risultati per poter utilizzare solo questi ultimi per tutti gli autocontrolli successivi.

Per tutto quanto precede, il Presidente dà atto che sulla base dei pareri ed atti di assenso sopra riportati si assume determinazione conclusiva favorevole della Conferenza di Servizi che sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nullaosta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle Amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, alla predetta Conferenza, ma risultate assenti.

Il presente verbale verrà trasmesso, tramite Pec, ai componenti della Conferenza che risultano assenti, sebbene regolarmente convocati, i cui pareri di competenza risultano parzialmente espressi.

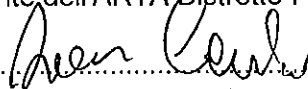
Essi possono notificare alla Provincia, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricezione, il proprio motivato dissenso.

Si evidenzia che, ai sensi dell'art.14-ter c.7 della legge n.241/90, all'esito dei lavori della suddetta Conferenza, **si considererà acquisito l'assenso del Comune, con riferimento al R.D. n.1265/1934 (T.U. sulle leggi sanitarie)**, qualora il relativo parere di merito non venga espresso definitivamente nel termine suddetto.

Il Presidente alle ore 12.00 dichiara chiusa la Conferenza dei Servizi indicando che si procederà alla pubblicità delle determinazioni assunte in Conferenza di Servizi mediante la pubblicazione di avviso della conclusione della stessa all'Albo Pretorio dell'Ente e nella sezione dedicata del sito internet dell'Ente.

Chieti, li 08 maggio 2013

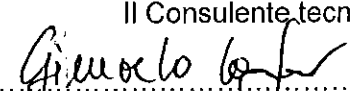
Il Rappresentante dell'ARTA Distretto Prov.le di Chieti

.....


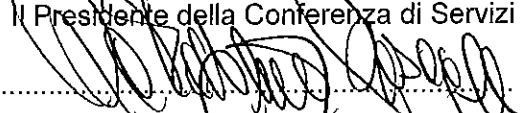
Il Rappresentante della ditta

.....

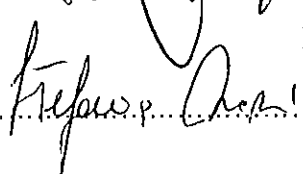

Il Consulente tecnico

.....


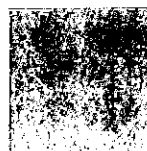
Il Presidente della Conferenza di Servizi

.....


Il segretario

.....


TECNICO-AMBIENTE





Settore IV

Tecnico /Edilizia Urbanistica,/ Ecologia ed Ambiente

p.za S. Francesco 12 66016 Guardiagrele

tel. 0871 8086211/14 – fax 0871 8086240

E_mail : urbanistica@comune.guardiagrele.ch.it

www.comune.guardiagrele.ch.it

Protocollo n. 10213

6 maggio 2013

VIA PEC

giancarlo.moca@pec.provincia.chieti.it

Provincia di Chieti - Settore F

Servizio Tecnico Ambiente

p.za Monsignor Venturi, 4

66100 CHIETI

VIA PEC

ctpointamministrazione@servercertificato.it

p.c.

C.T. POINT SPA SPA - SEDE

VIA PEC

suap@gigapec.it

S.U.A.P. SANGRO AVENTINO

SEDE

Oggetto : DLgs 152/2006- Parte V, art.269, autorizzazione alle emissioni in atmosfera- Pratica n. 35925 - Convocazione conferenza dei servizi per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera alla ditta C.T. POINT SpA SpA , sede legale in S.S. 263 Km 26 Zona Industriale - RAPINO e sede operativa in Via Anello,15 - GUARDIAGRELE per l'attività di Tintura di filati in poliestere e nylon.

- parere

La sottoscritta arch. Rosamaria Brandimarte, Responsabile del Settore IV:

Vista la convocazione della Conferenza dei servizi trasmessa con P.E.C. della Provincia di Chieti, Settore 7, n. Prot. 15980 del 23.04.2013, pervenuta in data 23/4/13, al n. 9396 del Protocollo dell'Ente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269, parte V del DLgs. n. 152/2006 e s. m. e i., alla ditta C.T. POINT SpA, relativamente all'attività di "tintura di filati in poliestere e nylon" nell'opificio in Guardiagrele, Via Anello n. 15;

Vista la documentazione trasmessa dal SUAP Sangro Aventino relativa alla richiesta di autorizzazione all'emissione in atmosfera della ditta sopra citata pervenuta via P.E.C. in data in data 25/2/2013 al n. 5063 del Protocollo dell'Ente, con richiesta di parere;

Rilevato che:

- l'impianto produttivo è esistente e, per esso , è stato rilasciato un parere positivo del Comune in data 1° giugno 2004, Prot. n. 14291 ai fini dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera giusta determinazione regionale n. DF2/89 del 21/6/2004;
- l'esistente risulta conforme agli atti abilitativi in atti di questo servizio;
- l'attività non risulta censita nell'elenco comunale delle industrie insalubri di cui al T.U. Leggi sanitarie R.D. n. 1265/1934, art. 216 anche a seguito di indagine/ricognizione d'ufficio nell'anno 2009 nonostante la tipologia dell'attività risulterebbe appartenere alle classificazioni di cui al D.M. 5/9/1994;



Città di Guardia Grele

- *l'attività è esterna alle zone del territorio comunale con vincolo paesaggistico, S.I.C e Z.P.S. per cui non necessita alcuna autorizzazione, nulla osta o valutazione d'incidenza;*

Dato atto che l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rappresenta un elemento di valutazione e controllo dell'impatto sull'ambiente dell'attività esistente;

Relativamente alle competenze del Comune come previsto dall'art. 269 c. 3 del DLgs. n. 152/2006, esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera all'opificio della ditta C.T. POINT SpA SpA, sede legale in S.S. 263 Km 26 Zona Industriale - RAPINO e sede operativa in Via Anello, 15 - GUARDIA GRELE per l'attività di "Tintura di filati in poliestere e nylon".

Relativamente alla classificazione di "industria insalubre" e secondo la ricognizione avviata nel 2008, si trasmette l'unito questionario che la ditta dovrà compilare e restituire a questo servizio entro e non oltre 30 gg. dal ricevimento del presente parere.

Guardia Grele, 6 maggio 2013

*Il Responsabile del Settore IV e del Procedimento
Arch. Rosamaria Brandimarte*

[Handwritten signatures and initials]

Nome File	Esito Verifica	Verifica alla Data	Algoritmo Digest	Firmatario	Ente Certificatore	Cod. Fiscale	Organizzazione
parere.pdf.p7m (firme totali apposte: 1)	Impossibile scaricare la CRL (stato di revoca non verificato)	 verifica alla data? clicca qui...	SHA-256	ROSAMARIA BRANDIMARTE	InfoCert Firma Qualificata	BRNRMRS2M7D1482E	NON PRESENTE

Luca
Capor

RE

l

Azienda Sanitaria Locale 02
Lanciano - Vasto - Chieti
66100 CHIETI

ALLEGATO N. 3 Dipartimento di Prevenzione
AUTORIZZAZIONE
N. CH 2013/0277 DEL 02/10/2013
REGIONE ABRUZZO
Servizio igiene,
Epidemiologia e Sanità
Pubblica
Chieti, Via N. Nicolini n°6

Cod. Fisc. Part. IVA - 02307130696

Tel. 0871/358833
Fax 0871/357483-358845

Chieti, 08.

Prot. n. 302F8U13

PROVINCIA DI CHIETI
13 MAG. 2013
ARRIVO

Provincia di Chieti - Macrostruttura F
Piazza M. Venturi, 4
66100 CHIETI

E p.c. Ditta CT POINT SPA
C/da Angelosante Elisii
S.S. 263 Km 26 Zona Industriale
66010 RAPINO (CH)

SUAP Comuni Chietino-Ortonese
V.le Amendola n.53
66100 Chieti

OGGETTO: Rilascio autorizzazione per le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lg. 3/4/2006 N. 152
alla Ditta CT POINT SPA, sede legale in S.S. 263 Km. 26 Zona Industriale Rapino e sede operativa in via Anello, 15 -
Guardiagrele

Stabilimento: Tintura filati in poliestere e nylon

Convocazione Conferenza dei Servizi

Facendo seguito alla nota della Provincia di Chieti, prot. 15980 del 23/4/2013, prat. 35925, acquisita al ns. prot. 28049 del 23/4/2013, nell'impossibilità di partecipare alla Conferenza dei Servizi prevista al punto 3 del citato art. 269 del D.Lgs. 152/06 e convocata in data odierna, si esprime, per quanto di competenza, PARERE FAVOREVOLE al rilascio dell'autorizzazione indicata in oggetto, alle seguenti condizioni:

1. L'autorizzazione sia subordinata al rispetto dei valori di emissione degli inquinanti fissati dalle vigenti normative nazionali e regionali;
2. Sia rispettato quanto disposto nel "Piano Regionale per la tutela della qualità dell'aria", delibera del Consiglio Regionale n.79/4 del 25/9/2007;
3. il Comune di Pretoro accerti la compatibilità urbanistica di quanto si vuole realizzare;
4. Le emissioni non costituiscano in alcun modo danno o molestia per il vicinato;
5. Sia cura degli Enti deputati mettere in atto le funzioni tecniche di controllo stabilite dalle leggi in materia di emissioni in atmosfera alla messa in esercizio dell'impianto.

Distinti saluti.



IL DIRIGENTE MEDICO

Dot. Paola Sinibaldi

QUADRO RIASSUNTIVO EMISSIONI

IMPIANTO: C.T. POINT S.p.A.

VIA ANELLO, N.15

66016 GUARDIAGRELE (CH)

Data **11.02.2013** li **GUARDIAGRELE (CH)**

Allegato n°1

Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [m³/h a 0°C o 0,101MPa]	Durata emissioni (h/giorno)	Frequenza emissione nelle 24 h	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Concentrazione dell'inquinante in emissione [mg/m³ a 0°C o 0,101MPa]	Flusso di masse (g/h)	Altezza punto di emissione dal suolo (m)	Diametro o lati sezione [m o mxm]	Tipo di impianto di abbattimento (*)	Tenore di ossigeno
E1	CENTRALE TERMICA A METANO	3.980	16	discontinua	200	Ossidi di azoto CO	240 100	955,2 399,0	6,0	0,42	Non esiste	3,0 %
E2	CENTRALE TERMICA A BTZ	2.680	16	discontinua	200	Polveri totali Ossidi di azoto Ossidi di carbonio	100 350 200	260,0 938,0 536,0	8,5	0,30	Non esiste	3,0 %
E3	ESPULSIONE FORNO DI ASCIUGATURA	2.000	16	continua	80	Polveri totali SOV Classe III (Tab.D) SOV Classe IV (Tab.D) SOV totali (come C)	15 15 45 45	30,0 30,0 90,0 90,0	8,5	0,20	Non esiste	—
E4	ESPULSIONE FORNO DI ASCIUGATURA	2.000	16	continua	80	Polveri totali SOV Classe III (Tab.D) SOV Classe IV (Tab.D) SOV totali (come C)	15 15 45 45	30,0 30,0 90,0 90,0	11,0	0,32 x 0,21	Non esiste	—

(*) C. - Cidone

A.U. = Assorbitore a umido
A.D. = Adsorbente
Alt. = specificare

F.T. = Filto a tessuto
A.U.V. = Assorbitore a umido Venturi
P.T. = Postcombustore termico

P.E. = Precipitazione elettrostatica
A.S. = Assorbente
P.C. = Postcombustore catalitico

Timbro e firma del Gestore

C.T. POINT SpA

Il Presidente
ANNOGIROGENTE ELISABETH

Timbro e firma tecnica abilitato

NOTA: In caso di presenza di più sostanze di classi di SOV diverse, fermo restando il limite per ciascuna classe, ogni valore di concentrazione comprende quello della classe in questione comprensivo di quello delle classi inferiori.

ALLEGATO N. 4

AUTORIZZAZIONE

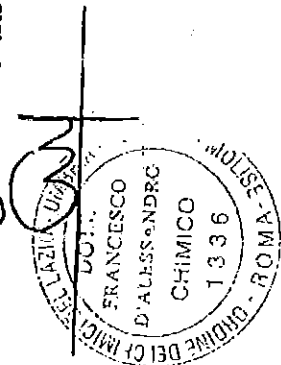
N. CH/2013/027 DEL 02/10/2013

PAGINE N. 3

Pagina 35 di 38

QUADRO RIASSUNTIVO EMISSIONI												
IMPIANTO: G.T. POINT S.p.A.												
VIA ANELLO, 1115												
66016 GUARDIAGRELE (CH)												
Data: 11/02/2013 Il: GUARDIAGRELE (CH)												
Allegato n°2												
Punto di emissione (numero)	Provenienza	Portata (m³/h o 0,101 MPa)	Durata emissioni (h/giorno)	Frequenza emissioni (nell'24h)	Temp. (°C)	Tipo di sostanza inquinante	Concentrazione in emissione (mg/m³ o 0,101 MPa)	Flusso di massa (g/h)	Altezza punto di emissione dal suolo (m)	Diametro di emissione (m o mm)	Tipo di impianto di abbattimento	Tenore di ossigeno
E5	ESPULSIONE VASI DI ESPANSIONE	30.000	16	continua	Amb. ± 10°C	Polveri totali SOV Classe III (Tab.D) SOV Classe IV (Tab.D) SOV totali (Come C)	15 15 45 45	450,0 450,0 1.350,0 1.350,0	5,2	0,65 x 0,37	Non esiste	—
E6	ESPULSIONE CUCINA COLORI	2.000	8	discontinua	Amb. ± 10°C	Polveri totali	30	60,0	8,2	0,25	A.U.	—
E7	ESPULSIONE VAPORE FASE DI TINTURA	2.000	16	continua	Amb. ± 10°C	Polveri totali SOV Classe III (Tab.D) SOV Classe IV (Tab.D) SOV totali (Come C)	5 15 45 45	10,0 30,0 90,0 90,0	6,5	0,50 x 0,50	Non esiste	—
E8	RAFFREDDAMENTO MOTORE FORNO DI ASCIUGATURA	800	16	continua	40	Polveri totali SOV Classe III (Tab.D) SOV Classe IV (Tab.D) SOV totali (Come C)	5 20 32 32	4,0 16,0 25,6 25,6	8,4	0,22 x 0,23	Non esiste	—
(*) C = Cidone A.U. = Assorbitori a umido A.D. = Assorbitori Altri = specificare F.T. = Filtro a testata A.U.V. = Assorbitori a umido Vernici P.T. = Postcombustore termico P.E. = Precipitatore elettrostatico A.S. = Assorbitori P.C. = Postcombustore catalitico Timbro e firma del Gestore G.T. POINT SPA Amministratore Am												

NOTA: In caso di presenza di più sostanze di classi di SOV diverse, fermo restando il limite per ciascuna classe, ogni valore di concentrazione comprende quello della classe in questione comprensivo di quello delle classi inferiori.



QUADRO RIASSUNTIVO EMISSIONI IMPIANTO: C.T. POINT S.p.A. VIA VANELLO, N.15 66016 GUARDIAGRELE (CH)										Data: 11/02/2013 Allegato n°3			GUARDIAGRELE (CH)		
Punto di emissione numero	Provenienza	Portata m³/h a 0°C (0,01 MPa)	Giornate emissionali (giorno)	Frequenza emissione (ore/24h)	Tempo (°C)	Tipo di sostanza inquinante	Concentrazione dell'inquinante in emissione (mg/m³ a 0°C a 0,01 MPa)	Flusso di massa (g/h)	Altezza punto di emissione (m)	Diametro di larghezza all'imboccatura (mm max)	Tipo di impianto di abbattimento (*)	Tenore di ossigeno			
ED1	Impianto di trattamento acque - linee fanghi	n.a.	24	Continua	Amb.	Polveri e solfuri	n.a.	n.a.	da 0 a 2,5 m	n.a.	—	n.a.			
E9-E10	Riscambi d'aria														
E11	Riscaldamento locali														
E12-E19	Sfaldi vapore														
E20	Estrattore alcolata														
E21	Sfaldi vapore														
Punti di emissione non sottoposti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 5, del D.Lgs. 152/06 Punti di emissione non sottoposti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 1, del D.Lgs. 152/06 Punti di emissione privi di sostanze inquinanti Punti di emissione non sottoposti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 5, del D.Lgs. 152/06 Punti di emissione privi di sostanze inquinanti															
(*) C = Cidone A.U. = Abbattitore a umido A.D. = Adsorbente Altri = specificare															
Timbro e firma del Gestore C.T. POINT S.p.A. Presidente ANDREASINTELUIGI															
Timbro e firma tecnico abilitato															

n.a. : non applicabile

(**): emissione diffusa non converguibile

